

**REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA
DELLA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO
AI SENSI DELL'ART. 81 DELLA LEGGE REGIONALE 12/2005**

*(approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n 74 del 30.11.2010)
(modifica n. 1 approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 1 del 13/01/2014)*

Art. 1 - Ambito di applicazione e finalità

Il presente regolamento disciplina l'istituzione, le attribuzioni e la composizione della Commissione per il Paesaggio di Martinengo ai sensi dell'art. 81 della Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 e dell'art. 148 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42.

Art. 2 – Istituzione della commissione

E' istituita la Commissione per il Paesaggio di Martinengo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 81 della Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12, quale organo tecnico-consultivo che esprime pareri obbligatori, non vincolanti, in merito al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche di competenza del Comune, nonché al giudizio di impatto paesistico previsto dal Piano Territoriale Paesistico Regionale approvato con DCR n. VII/197 del 6 marzo 2001.

Art. 3 – competenze della commissione

1. La Commissione per il Paesaggio è competente ad esprimere pareri nell'ambito delle procedure amministrative per:
 - Il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche e l'irrogazione delle sanzioni di cui rispettivamente agli articoli 146, 159, 167 e 181 del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modifiche ed integrazioni, relativamente alle competenze attribuite dall'art. 80 della LR 12/2005 e successive modifiche ed integrazioni;
 - opere soggette all'art. 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47;
 - giudizio di impatto paesistico in conformità alla DGR n. 7/11045 del 8 novembre 2002 per progetti di recupero ai fini abitativi dei sottotetti da realizzarsi in ambiti non sottoposti a tutela paesaggistica, ai sensi dell'art. 64, comma 8 della LR 12/2005;
 - opere di cui alla Legge Regionale 13/2009: "Azioni straordinarie per lo sviluppo e la qualificazione del patrimonio edilizio ed urbanistico della Lombardia".

2. Alla Commissione per il Paesaggio esprime parere consultivo anche in merito:
 - sulle proposte di piani e/o programmi soggetti alla Valutazione Ambientale Strategica ai sensi dell'art. 4, comma 2 della Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12
 - sui piani attuativi e sui piani complessi (P.I.I., P.R.U. etc..)

- gli interventi edilizi riguardanti parti esteriori degli edifici, spazi aperti e di pertinenza che riguardino tutto l'ambito storico;
- gli interventi edilizi che riguardino gli edifici esterni al centro storico che presentino caratteristiche di pregio ambientale e storico da salvaguardare, espressamente individuati dalla commissione stessa ed inseriti in apposito elenco o ritenuti tali in dal Responsabile dell'ufficio tecnico e/o Responsabile del procedimento e/o dal Sindaco.
- alla decorazione degli edifici o di parti di essi, operando alla stregua di una vera e propria commissione di ornato pubblico

Art. 4 – composizione della commissione

1. La Commissione è composta da 3 membri aventi particolare, pluriennale e qualificata esperienza nella tutela paesaggistico-ambientale;
2. Il Presidente della Commissione dovrà essere in possesso di laurea e abilitazione all'esercizio della professione ed avere maturato una qualificata esperienza, almeno quinquennale, come libero professionista o in qualità di pubblico dipendente, nell'ambito della tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici”;
3. I membri della Commissione debbono avere ciascuno uno specifico profilo professionale (così come previsto nella DGR n. 7977 del 6 agosto 2008) ed aver maturato una pluriennale e qualificata esperienza in materia di tutela paesaggistica che dovrà risultare da specifico curriculum;
4. la scelta dei membri della Commissione avviene sulla base della presentazione di candidatura accompagnata da curriculum professionale;
5. possono presentare domanda di candidatura, corredata di specifico curriculum professionale, i laureati nonché i diplomati in una delle materie attinenti sopra indicate;
6. I candidati dovranno possedere:
 - se laureati, una esperienza professionale almeno triennale maturata nell'ambito della libera professione o in qualità di pubblico dipendente;
 - se diplomati, una esperienza professionale almeno quinquennale maturata nell'ambito della libera professione o in qualità di pubblico dipendente;

Art. 5 – nomina della commissione ed incompatibilità

1. La nomina dei membri effettivi della Commissione è effettuata dal Sindaco, con proprio decreto, previa individuazione dei componenti della Giunta Comunale, sulla base della comparazione e valutazione dei titoli di studio e dei curricula dei candidati che hanno presentato domanda.
2. Con tale atto, oppure nella prima seduta della Commissione Paesaggio, viene anche designato il Presidente della Commissione e può essere indicata, eventualmente, una lista di membri supplenti cui attingere in caso di rinuncia, decadenza o revoca del mandato di uno o più membri effettivi.
3. Non possono essere nominati componenti della Commissione i soggetti che rivestono già una carica comunale sulla base di quanto disposto dal D. Lgs. 267/2000.
4. Non possono altresì essere nominati membri della Commissione Paesaggio coloro che siano anche membri di Commissione Edilizia e/o urbanistica o affini, nonché i dipendenti dell'Ente che svolgano anche funzioni in materia edilizia ed urbanistica poiché non sarebbe garantita,

come richiesto dall'art. 146 del D.Lgs. 42/2004 come modificato dal D.Lgs. 63/2008, una separata valutazione dei due profili (paesaggistico e urbanistico-edilizio).

Art. 6 – convocazione della commissione

1. La Commissione è convocata, su disposizione del Responsabile dell'Area o del Responsabile del procedimento, del Presidente o su richiesta del Sindaco, allegando l'ordine del giorno che deve contenere l'indicazione dei singoli argomenti da trattare dal Presidente della stessa.
2. L'invio della convocazione è effettuato almeno 7 giorni prima della seduta;
3. Il termine di cui al precedente comma 2 può essere ridotto in casi d'urgenza in base alla valutazione del Presidente, e comunque, non può essere inferiore a cinque giorni.

Art. 7 – Validità delle sedute e dei pareri espressi

1. Per la validità delle sedute della commissione è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti la stessa con un minimo di due.
2. La commissione esprime il parere obbligatorio di cui all'art. 2 del presente Regolamento a maggioranza dei componenti presenti.
3. I componenti la Commissione che abbiano un interesse personale sull'argomento, poiché relativo ad interventi riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini, fino al quarto grado, devono astenersi dal partecipare alla discussione e alla votazione relativa all'argomento stesso;
4. Le sedute della Commissione non sono pubbliche.

Art. 8 – Attività Di Segreteria Della Commissione

1. Le funzioni di segreteria della Commissione saranno garantite dal personale dell'Ente.
2. La segreteria cura i rapporti con gli altri settori dell'Ente a qualunque titolo interessati all'istruttoria delle pratiche e predispone la documentazione relativa ai progetti in discussione mettendola a disposizione dei componenti la Commissione.
3. Di ogni seduta della Commissione viene redatto apposito verbale, che deve contenere il nome dei presenti, la durata della seduta, l'enunciazione delle questioni trattate, una sintesi degli interventi e dei pareri espressi, con l'indicazione se siano stati espressi all'unanimità o a maggioranza; in tal ultimo caso devono essere riportate nel verbale le motivazioni dei voti contrari alla decisione assunta.
4. Il verbale è sottoscritto dal Presidente della Commissione, dal segretario della stessa e dai componenti presenti nella seduta.

Art. 9 – termini per l'espressione del parere

1. La Commissione per il Paesaggio è tenuta, in via generale, ad esprimere e redigere il proprio parere motivato, in sede di prima convocazione e comunque, nel caso sia necessario un supplemento istruttorio, non oltre la successiva seduta utile.
2. La Commissione esprime parere sulla base degli elaborati allegati al progetto o al piano, oltre che sulla base della relazione istruttoria redatta dalla struttura tecnica o dalla professionalità all'uopo individuata dall'Ente.
3. La Commissione ha facoltà di richiedere un supplemento istruttorio, documentazione integrativa, effettuazione di sopralluoghi, richiedere l'audizione dei progettisti per l'illustrazione degli elaborati.

4. La Commissione può redigere un rapporto consuntivo, con cadenza periodica e/o al termine del proprio mandato, sulla propria attività affinché, messo a disposizione dell'Ente, possa essere utile al miglioramento delle attività della Commissione stessa.

Art. 10 – criteri per l'espressione del parere

1. La Commissione esprime il proprio parere prestando particolare attenzione alla coerenza dell'intervento in progetto con i principi, le norme, e i vincoli degli strumenti di pianificazione paesaggistica vigenti, nell'ottica di una tutela complessiva del territorio.
2. La Commissione, valuta gli interventi proposti in relazione a:
 - la congruità con i criteri di gestione del bene tutelato e/o alle motivazioni del vincolo di tutela paesaggistica nonché in relazione al corretto inserimento nel contesto paesaggistico-ambientale, tenendo conto delle prescrizioni ed indirizzi contenuti nei "Criteri e procedure per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di tutela dei beni paesaggistici" (DGR n. 8/2121 del 15 marzo 2006) e delle "Linee guida per l'esame paesistico dei progetti" (DGR n. 7/11045 del 8 novembre 2002);
 - la coerenza con gli obiettivi di qualità paesaggistica e la compatibilità e congruità con i criteri e le misure prescrittive contenute nel Piano Territoriale Paesistico Regionale, nel Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale e (eventualmente) nel Piano Territoriale di Coordinamento del Parco;
3. Il Presidente ha il compito di verificare preliminarmente ed in accordo con il Responsabile dell'ufficio tecnico e/o con il Responsabile del procedimento e da essi coadiuvato, le pratiche da esaminare in sede di commissione per la presentazione delle stesse.
4. Il Presidente può a suo giudizio assegnare ad ognuno dei membri il compito di approfondire una pratica ed una tematica specifica; l'approfondimento si esaurisce nella proposta di parere da sottoporre alla Commissione.
5. Il Presidente ha il compito di redigere, per le aree e gli edifici vincolati valutazione di compatibilità, da allegare all'autorizzazione paesaggistica.